

Normativa e prassi

Tax credit sanificazione e protezione: fuori consulenza e progettazione

16 Settembre 2020

Gli interventi agevolabili si riferiscono a luoghi e strumenti utilizzati oltre che all'acquisto di dispositivi di salvaguardia individuale e di altri atti a garantire la salute di lavoratori e utenti



Una società che ha sostenuto spese per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti, per l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza non può usufruire del credito d'imposta sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione previsto dall'articolo 125 del decreto Rilancio.

Questo, in breve, il contenuto della **risposta n. 363** del 16 settembre 2020 fornita dall'Agenzia delle entrate ad una società che riteneva che tali spese rientrassero nell'ambito di quelle riconosciute come effettuate per sanificare e rendere idonei gli ambienti di lavoro a fronteggiare l'emergenza Covid-19.

L'Agenzia non concorda con le argomentazioni della società istante e, a maggior chiarimento della propria posizione, riprende in esame la normativa

e la prassi inerente l'argomento.

Innanzitutto l'Agenzia ricorda che l'articolo 125 del decreto Rilancio ha introdotto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese "sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti" e il comma 1 stabilisce che il bonus è destinato a "soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, [...] enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti" ed è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24; nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Per quanto riguarda i documenti di prassi l'Agenzia ricorda che con il **provvedimento** direttoriale del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, previsti dagli articoli 120 e 125 del DI n. 34/2020, nonché le modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito di cui all'articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto Rilancio.

La **circolare 20/2020** ha identificato, tra l'altro, i tipi di intervento agevolabili, contenuti in un elenco esemplificativo anche se non esaustivo, che deve però essere riferito alle attività menzionate al comma 1 dell'articolo 125 del decreto.

Si tratta, in particolare:

1. della sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati), come descritta nel paragrafo 2.2.1 della circolare
2. dell'acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti), riportati nel paragrafo 2.2.2 dello stesso documento di prassi.

In considerazione di quanto sopra descritto ne deriva che le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza non rientrano tra quelli considerati ai fini della fruizione del credito d'imposta per la sanificazione.

di
r.fo.